

**COMUNE DI SULMONA**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO DELL'IMPIANTO  
NATATORIO COMUNALE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**INDICE**

**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

**ART. 2 - SPECIFICHE DELL'IMPIANTO**

**ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

**ART. 4 - CONSEGNA DELL'IMPIANTO**

**ART. 5 - RILASCIO LICENZE**

**ART. 6 – TERMINE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

**ART. 7 – PUBBLICITA' COMMERCIALE**

**ART. 8 – PUNTI VENDITA**

**ART. 9 – SERVIZIO BAR**

**ART. 10 - TARIFFE**

**ART. 11 – FATTURAZIONE ELETTRONICA**

**ART. 12 – PREZZO INDIVIDUATO QUALE CONTRIBUTO SOSTEGNO DELLA  
GESTIONE**

**ART.13 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO NATATORIO**

**ART. 14 – UTILIZZO PALESTRA**

**ART. 15 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

**ART. 16 – SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI**

**ART. 17 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

**ART. 18 – SICUREZZA E NORME E PRESCRIZIONI INTEGRATIVE**

**ART. 19 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

**ART. 20 – DOCUMENTAZIONE NDA TENERE PRESSO LA SEDE DELL'IMPIANTO**

**ART. 21 –RELAZIONE TECNICO, ECONOMICA E GESTIONALE SULL'ATTIVITA'  
SVOLTA**

**ART. 22 – RESPONSABILE DEI SERVIZI**

**ART. 23 – ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

**ART. 24 – RESPONSABILITA' – COPERTURE ASSICURATIVE**

**ART. 25 – CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**ART. 26 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE DEGLI IMPIANTI**

**ART. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 28 – DIVIETO DI MODIFCAZIONE DELL'IMPIANTO**

**ART. 29 – DIVIETO DI MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEHLI IMPIANTI**

**ART. 30 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

**ART. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 32 – CAUZIONE DEFINITIVA**

**ART. 33 – ATTREZZATURE E ARREDI**

**ART. 34 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

**ART. 35 – CLAUSOLA SOCIALE**

**ART. 36 - PERSONALE**

**ART. 37 – OBBLIGHI DI CONDOTTA**

**ART. 38 – CONTROLLI, PENALITA', SANZIONI**

**ART. 39 STIPULA CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI – EVENTUALE**

**REEVOCA**

**ART. 40DEFINIZIONE CONTROVERSIE**

**ART.41 -TUTELA DEI DATI PERSONALE**

**ART. 42 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**ART. 43 - RINVIO**

## **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Sulmona intende affidare, mediante concessione, la gestione dell' impianto natatorio di proprietà del Comune di Sulmona sito in località Incoronata.

La concessione di servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera vv) del D. Lgs. n. 50/2016, è definita come *“un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione dei lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”*.

L'art. 165, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che *“nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del Concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi dal mercato. Tali contratti comportano il trasferimento del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario”*.

La gestione viene accettata dal Concessionario alle condizioni indicate nel presente capitolato.

La gestione dell' impianto natatorio prevede anche quanto verrà indicato nell'offerta qualitativa comprende le seguenti prestazioni:

- programmazione e coordinamento dell'attività sportiva comprese la promozione dell'impianto e la pubblicizzazione delle attività;
- apertura, chiusura e sorveglianza dell'impianto;
- custodia e funzionamento dell' impianto natatorio nel suo complesso;
- conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dell'impianto di riscaldamento, termoventilazione ed erogazione di acqua calda da eseguirsi mediante affidamento a terzo responsabile secondo la normativa vigente;
- manutenzione ordinaria degli impianti natatori che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare le piscine nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro dei centri natatori come meglio specificato **all'Art. 15** del presente capitolato;
- conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza degli altri impianti tecnologici;
- trattamento delle acque;
- pulizia dell'intero complesso dato in gestione;
- manutenzione ordinaria programmata riferita al servizio di gestione nella sua totalità;

- verifiche periodiche degli impianti elettrici e di messa a terra, di sicurezza e assimilabili secondo normativa vigente e aggiornamento/rinnovo delle relative certificazioni;
- installazione e mantenimento in efficienza di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza da parte di personale/soggetti qualificati e aggiornamento/rinnovo delle relative certificazioni;
- voltura a carico del gestore di tutte le utenze necessarie al funzionamento nonché pagamento delle utenze necessarie al funzionamento dell'impianto (luce, acqua, gas e telefono);
- pagamento di tutti i tributi dovuti per legge, con la sola esclusione di quelli afferenti la proprietà dell'immobile;
- pulizia giornaliera dell'intero complesso e delle pertinenze;
- cura e manutenzione delle aree verdi di pertinenza del complesso natatorio, al fine di assicurare un adeguato decoro e la praticabilità delle stesse;
- Direzione amministrativa, tecnica ed amministrativa
- Attività di segreteria
- gestione di bar e distributori automatici di alimenti e bevande;
- Organizzazione attività didattica promozionale e agonistica
- assistenza bagnanti, da effettuarsi con ininterrotta vigilanza degli utenti durante il periodo di permanenza nella vasca con apposito personale in possesso dei requisiti di legge per le operazioni di salvataggio e nella misura stabilita dalla legislazione vigente in materia;

Per la conoscenza dell'impianto, delle caratteristiche dimensionali e qualitative – tipologiche degli impianti e degli spazi da gestire e mantenere, con riferimento anche alle attività con essi compatibili, e obbligatorio effettuare un sopralluogo nei tempi e nei modi indicati dal bando e dal disciplinare di gara a cui si rinvia

## **Art. 2 – SPECIFICHE DELL'IMPIANTO**

### **Le specifiche dell'impianto sono le seguenti:**

L'impianto natatorio oggetto del presente capitolato risulta composto da n.1 piscina coperta, n.1 piscina scoperta e n. 1 vano palestra, con le seguenti caratteristiche:

- a. vasca coperta: dimensioni 25 mt. x 12,50 mt., profondità da 1,80 mt. a 1,90 mt.,

6 corsie ciascuna 2 mt. di larghezza.

- b. vasca coperta di ambientamento: dimensioni 12 mt. x 7 mt., profondità max 1,20 mt.;
- c. vasca scoperta: dimensioni 25mt. x 10 mt., profondità 1,20 mt. ( possibilità ;
- d. vano palestra, dimensioni 100 mq. circa, con annessi servizi igienici e spogliatoio.

Sono a servizio dell'impianto natatorio le seguenti pertinenze:

1. locali servizi;
2. locali infermeria;
3. spogliatoi attrezzati;
4. servizi igienici;
5. area verde;

Nell'impianto sono altresì presenti armadietti di sicurezza, depositi e locali tecnici adibiti agli impianti tecnologici.

### **Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata temporale della concessione è di mesi 9, a partire presumibilmente dal 01.12.2019 fino al 31.8.2020. E' prevista una possibile proroga tecnica di 3 mesi al fine di individuare un nuovo Concessionario così come normato dall'art. 106, comma 11, Dlgs 50/2016 in base al quale *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.”*

### **Art. 4 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO**

La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale da redigersi tra il Comune e il Concessionario. Dal verbale dovranno risultare lo stato di conservazione dell'impianto e delle sue strutture nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature. Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto rispetto alla situazione esistente al momento della consegna per verificare eventuali danni da addebitarsi al Concessionario. L'usura dovuta al normale utilizzo dell'impianto non è da considerarsi danno. Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale di riconsegna.

## **Art. 5 - RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

Per le prestazioni inerenti la gestione degli impianti e delle attività di cui al presente Capitolato, il Concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento delle licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc., previste dalla normativa vigente per l'espletamento delle medesime.

## **Art. 6 - TERMINE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Concessionario dovrà avviare il servizio oggetto della concessione entro 15 giorni dalla consegna dell'impianto salve eventuali diverse indicazioni fornite dall'Amministrazione anche in base a motivati ritardi di soggetti terzi non dipendenti da comportamenti del Concessionario. In caso di mancata attivazione del servizio nei termini previsti l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria.

## **Art. 7 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE**

Il Concessionario, all'interno ed all'esterno dell'impianto, è autorizzato ad effettuare pubblicità commerciale in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge. Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari, recante altresì l'indicazione puntuale dei proventi delle sponsorizzazioni che si stima di incassare, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione comunale - Settore 1 – Servizi alla collettività. L'installazione delle strutture e degli impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il Concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

## **Art. 8 - PUNTI VENDITA**

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno degli impianti la vendita di accessori per il nuoto, riviste e pubblicazioni di carattere sportivo ed eventuali gadgets, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia, nonché previa approvazione da parte del Settore 1 - Servizi alla collettività - del Comune.

## **Art. 9 – SERVIZIO BAR**

Il Concessionario è autorizzato a gestire il servizio bar all'interno degli impianti, a complemento dell'attività; tale attività è subordinata alla preventiva acquisizione da parte del Concessionario di

tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa e delle norme di riferimento vigenti in materia. Il Concessionario è, altresì, autorizzato a far installare eventuali distributori automatici di alimenti e bevande. Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità contrattuale, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto affidato in concessione. In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto contrattuale, per qualunque motivo intervenuta né nei confronti del Comune né nei confronti dell'eventuale successivo gestore. I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso. Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, il Concessionario è tenuto ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico. Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccettuata, debbono essere eseguite dal Concessionario con l'osservanza delle norme in materia, sia vigenti, sia di futura emanazione. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per il funzionamento del bar. Il Concessionario può, previa autorizzazione del Comune, cedere in gestione il servizio bar a terzi.

#### **Art. 10 – TARIFFE E CONTRIBUTO COMUNALE**

Al Concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti:

- dall'applicazione delle tariffe, approvate con **Deliberazione di G.C. n. 106 del 18.09.2008**, esecutiva. E' fatta salva la revisione periodica, da parte del Comune, delle stesse nel periodo di validità della concessione;
- dalla gestione delle attività suscettibili di affidamento in subconcessione elencati al successivo articolo 27. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria;
- dal contributo annuale che il Comune erogherà a sostegno della gestione corrispondente all'offerta economica presentata in sede di gara e risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso indicata sull'importo di prezzo riconosciuto quale contributo per la gestione dell'impianto per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario di € 51125,10..

Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe stabilite con **Deliberazione di G.C. n. 106 del 18.09. 2008** cos' come modificata dalla **Deliberazione di G.C. n. n. 15 del 12.05.2010**.  
Le stesse dovranno essere esposte in luogo aperto al pubblico. Di seguito si riportano:

<b>SERVIZI</b>	<b>COSTO</b>
CORSO DI NUOTO MENSILE	€ 55,00
INGRESSO NUOTO LIBERO	€ 8,00
TESSERA MENSILE NUOTO LIBERO	€50,00
PRATICA MENSILE ACQUAGYM	€ 55,00
PRATICA MENSILE IDROSPINNING	€ 55,00
ATTIVITÀ' AGONISTICA MENSILE	€ 60,00
PALLANUOTO MENSILE	€ 60,00
PALESTRA MENSILE	€38,00

Il Comune si riserva la possibilità di apportare modifiche alle tariffe d'uso anche nel caso di aumento degli oneri gestionali, nel periodo di vigenza della Concessione, adeguatamente documentato e non dipendente da fatti o comportamenti imputabili al Concessionario. In tal caso è prevista la revisione delle condizioni finanziarie, laddove l'incremento sia superiore al 10% rispetto all'ultimo adeguamento. La variazione inferiore a detta percentuale sarà considerata compresa nel rischio gestionale. Resta salva la facoltà del Concessionario di applicare prezzi inferiori a quelli massimi definiti dall'Amministrazione comunale. Qualunque variazione deve essere comunicata al Comune ed approvata dall'Amministrazione Comunale. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune le variazioni di tariffa con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla decorrenza di applicazione. Il Concessionario nel corso di durata della concessione potrà proporre integrazioni alle voci di tariffa stabilite contrattualmente. Le suddette integrazioni dovranno essere approvate preventivamente dalla Giunta Comunale, che in tale sede terrà a riferimento per quanto possibile i prezzi delle voci di tariffa già in vigore

#### **Art. 11 - FATTURAZIONE ELETTRONICA**

La legge di bilancio 2018 ha previsto, dal 1° gennaio 2019, l'obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi anche fra privati. Al fine di poter adempiere al suddetto invio, verrà richiesto al Concessionario di comunicare il codice

destinatario di sette cifre rilasciato dal Sistema di Interscambio o, in alternativa, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) registrato presso il SDI.

## **Art. 12 – PREZZO INDIVIDUATO QUALE CONTRIBUTO SOSTEGNO DELLA GESTIONE**

Il prezzo individuato quale contributo dovuto al Concessionario per la gestione del servizio per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario corrisponde all'offerta economica presentata in sede di gara, per un importo complessivo inferiore a € 51125,10 posto a base d'asta. Il contributo spettante al Concessionario verrà corrisposto in rate trimestrali.

## **Art. 13 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO NATATORIO**

L'Aggiudicatario è tenuto a gestire gli impianti natatori garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità secondo criteri propri dell'uso pubblico. In particolare, il Concessionario dovrà favorire la prosecuzione delle attività agonistiche, anche di soggetti disabili, già esistenti nel territorio cittadino, garantendo loro lo spazio acqua. Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale (piano di utilizzo) presentato in sede di offerta.

Nello stabilire quanto sopra il Gestore dovrà comunque :

- prevedere una sospensione nel periodo di concessione non superiore a 15 giorni, ripartiti anche in più periodi, per consentire all'Amministrazione Comunale operazioni di manutenzione straordinaria, che si rendessero necessarie;
- garantire un'apertura minima dell'impianto dalle 10.00 alle 21.30 (dal lunedì al sabato);
- garantire l'apertura domenicale di almeno un impianto nella fascia oraria 9.00 - 19.00 nel periodo estivo;
- promuovere, attuare e coordinare tutte le attività relative all'utilizzazione degli impianti natatori assicurando che siano condotte le seguenti attività considerate quali minime da garantire:
  1. corsi di avviamento al nuoto;
  2. corsi di nuoto;

3. nuoto libero;
4. nuoto agonistico ;
5. pallanuoto;
6. attività riabilitativa e idroterapeutica;
7. attività per anziani;
8. attività per portatori di handicap;
9. corsi di nuoto in orario scolastico per gli alunni delle scuole del Comune di Sulmona;

- favorire l'uso delle piscine da parte delle società sportive operanti nella città sulla base delle richieste pervenute, così da garantire un ampio pluralismo associativo. Pur nel rispetto delle esigenze gestionali, il Concessionario dovrà individuare fasce orarie per l'attività organizzata (pre- agonistica, agonistica e per le attività dedicate specificatamente a utenti disabili) con le associazioni sportive tali da consentire una congrua fruibilità da parte delle stesse anche in relazione alla tipologia di attività svolta e all'utenza di riferimento.

Le modalità e le condizioni organizzative minimali di gestione del servizio sopra descritte, a cui il Concessionario dovrà attenersi, non potranno essere derogate ma solo integrate dalle condizioni offerte in sede di gara.

#### **Art. 14 - UTILIZZO DELLA PALESTRA**

L'aggiudicatario è tenuto a gestire la palestra garantendo il massimo utilizzo e la fruibilità secondo criteri propri dell'uso per la promozione culturale e sportiva in genere.

il Concessionario dovrà comunque:

- garantire un'apertura minima giornaliera della palestra dalle 10.00 alle 21.30, dal lunedì al sabato;
- promuovere, attuare e coordinare tutte le forme di attività motoria e ricreativa compatibili con la natura dell'impianto sportivo favorendo l'utilizzo alle associazioni e società sportive per attività in favore di giovani, disabili e anziani, sulla base delle richieste pervenute, nel rispetto delle esigenze gestionali.

#### **Art. 15 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Si precisa che la manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001, riguardano "le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" in modo tale da garantire la funzionalità dell'immobile e degli impianti a esso connessi ed evitarne il possibile degrado.

Il gestore è pertanto tenuto a effettuare, a sua cura e spese, tutte le manutenzioni ordinarie, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera oo-quater, del D.Lgs 18/04/2016 n° 50 e ss. mm. e ii., che dispone: "*«manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità*". Quanto indicato di seguito nel presente articolo è da intendersi puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il Concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici:

- riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- riparazioni e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
- riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al Gestore;
- riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- piccole riparazioni con eventuali demolizioni e riprese addittivate per gli intonaci e rivestimenti murali;
- piccole riparazioni dei rivestimenti delle vasche mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
- piccole riparazioni e mantenimento delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;

- riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento ecc. ...) di infissi e serramenti interni ed esterni;
- cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- manutenzione degli impianti termici e di areazione;
- pulitura, controllo e piccole riparazioni delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
- ritinteggi muratura delle pareti interne a contatto con il pubblico;
- pulizia pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- manutenzione del verde (taglio periodico manto erboso, tosatura siepi ed arbusti, potatura alberi, ecc....);
- manutenzione impianti idrici (scambiatori, pompe, filtri, vasche di riempimento, dosatori di cloro, pompe di drenaggio, ecc....);
- controllo periodico della conformità delle acque e del processo di trattamento alle specifiche normative sanitarie;
- controllo periodico di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;
- controllo periodico dell'efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, scarichi a pavimento (in particolare zone docce);
- campionamento semestrale delle acque di immissione e delle acque di vasca delle piscine (conta batterica e nitrati) e trasmissione degli esiti al Comune di Sulmona Settore I;
- controllo dell'efficienza dell'impianto antincendio da parte di personale specifico nel rispetto degli obblighi di legge;
- controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- controllo semestrale degli apparecchi illuminanti esterni con controllo delle guarnizioni di tenuta;
- controllo periodico delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;
- controllo dello stato di carica degli estintori e loro revisione secondo le scadenze di legge.

## **Art. 16 - SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI**

Il Concessionario dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.

## **Art. 17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria restano in carico all'Amministrazione Comunale che provvede direttamente, dandone preavviso di almeno 60 gg., salvo lavori di estrema urgenza.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al concedente ogni fatto deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio fornendo indicazioni, ove possibile, circa le cause. L'Amministrazione si riserva di valutare la necessità dell'intervento. Laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto Concessionario. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il Concessionario, fermo restando quanto disposto nell'art. 14.

## **Art. 18 - SICUREZZA E NORME E PRESCRIZIONI INTEGRATIVE**

Il Concessionario assume il ruolo di *datore di lavoro* ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nei confronti del personale operante nell'impianto e negli *spazi complementari*, nonché nei confronti dei soggetti equiparati quali il pubblico ed eventuali visitatori.

Il Concessionario imposta la gestione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il Concessionario dovrà inoltre rispettare le prescrizioni previste nei documenti relativi all'agibilità della struttura dai Vigili del Fuoco, dall'ASL e da altri Enti di sorveglianza, nonché provvedere alla corretta tenuta dei documenti conseguenti. In modo particolare il personale tecnico dovrà essere idoneo e la capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura e all'importanza dei lavori e dei servizi o degli eventi straordinari.

Il mancato adempimento degli obblighi in materia di sicurezza, oltre che rischio per i lavoratori e per il pubblico, costituisce grave inadempimento contrattuale ed è motivo di rescissione del contratto.

Il Concessionario in *fase di gestione* del complesso natatorio dovrà provvedere alla redazione e tenuta di un *piano di sicurezza*, contenente i seguenti documenti:

- a) Protocolli di Autocontrollo e Sicurezza
- b) Documento di Valutazione Rischi, di cui al D.Lgs, 81/2008

Il Concessionario è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni emanate in materia per tutto quanto qui non espressamente specificato.

Ricade inoltre esclusivamente sul Concessionario l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche se successivamente alla stipula del contratto) dalle autorità competenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che intervenga nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori.

Sono inoltre a carico del Concessionario le spese e l'adozione di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità sia del personale che di terzi e per evitare danni ai beni pubblici. Ogni responsabilità ricadrà sul Concessionario con pieno sollievo per l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall'esecuzione dei lavori e delle attività ed è obbligato ad indennizzare il committente e i terzi dei danni medesimi. Il Concessionario dovrà pertanto garantirsi con adeguati contratti di assicurazione.

#### **Art. 19 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico del Concessionario, oltre a quanto già indicato negli articoli precedenti:

- il completo funzionamento degli impianti, secondo quanto stabilito dal presente capitolato;
- la conduzione e la perfetta funzionalità, la sicurezza e la igienicità degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di impianti sportivi.
- Il Concessionario è pertanto responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio, sia anche per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici della piscina e negli spazi annessi, sia anche per difetto di sicurezza degli stessi. In ogni caso, con riferimento alla polizza assicurativa di cui al successivo Art. 24 il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno e molestia che potessero derivare dall'espletamento della gestione.

Il Concessionario deve provvedere, con personale dipendente e mezzi propri:

- alla pulizia e la perfetta sistemazione giornaliera di tutta la struttura. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;
- alla pulizia giornaliera di tutto l'impianto con l'impiego di ogni mezzo utile ad assicurare i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere (verruche, micosi, ecc.) con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiali;
- a far intervenire tempestivamente il tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente od anomalia che si verifichi al fine di eliminare gli inconvenienti e quindi cause di pericolo;
- a vigilare ininterrottamente gli utenti durante il periodo di permanenza nella vasca con apposito personale in possesso dei requisiti di legge per le operazioni di salvataggio e che sia, in numero pari a quello stabilito dalla vigente legislazione con riferimento al rapporto che deve intercorrere fra assistenti, bagnanti, superfici d'acqua, numero di utenti;
- a istituire un servizio di primo soccorso con permanenti dotazioni di personale. Deve essere presente nell'impianto materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso – mantenuti in perfetto stato;
- alla costante manutenzione e alla disponibilità degli strumenti di rianimazione e degli attrezzi di salvataggio;
- a mantenere accese le unità di trattamento aria durante gli orari di apertura al pubblico, in modo da garantire un ambiente salubre ai fruitori dell'impianto.

**Art.20 - DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL'IMPIANTO:**

Fermo restando l'obbligo del Concessionario di predisporre, tenere presso gli impianti ed aggiornare la documentazione prevista dalla normativa in materia, il Concessionario dovrà inoltre tenere a disposizione del Comune e delle Autorità competenti, presso l'impianto natatorio, in caso di controlli, la seguente documentazione:

- nominativo del Direttore Tecnico Responsabile e Coordinatore degli Impianti Sportivi e recapito telefonico;
- nominativo del Responsabile della sicurezza e dell'osservanza del divieto di fumo;

- planimetria dell'impianto ed elaborati progettuali aggiornati ad ogni singola sezione funzionale;
- documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;
- registro analisi chimico- fisiche delle acque;
- registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui sono riportate la data delle attività, la natura e gli esiti.

## **Art. 21 - RELAZIONE TECNICO, ECONOMICA E GESTIONALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA**

Al termine della concessione il Concessionario dovrà fornire al Comune una relazione tecnico, economica e gestionale sull'andamento delle attività che si sono svolte negli impianti.

In particolare dovrà fornire i dati mensili relativi a:

- orari e periodi di apertura;
- dati di affluenza disaggregati per tipologia di utenza e per singole attività svolte.
- Rilevazione di custode satisfaction

Nella relazione dovranno essere indicati, in riferimento al periodo trascorso gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sull'impianto e le date e i risultati delle rilevazioni e delle ispezioni periodiche all'impianto, così come previsto dalle norme vigenti.

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del Concessionario, delle quali al Concedente deve essere presentata entro il 30 giugno 2020, lo stesso Concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, valorizzato al netto dell'IVA, al fine di permettere adeguata attività di controllo da parte del Comune, secondo le seguenti principali voci:

a) entrate:

- proventi per attività di nuoto libero, ecc.;
- proventi per corsi e attività formative;
- proventi affitto spazi acqua corsie;
- proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali (locazione di spazi pubblicitari, attività di somministrazione alimenti e bevande, punto vendita, ecc.);
- altri eventuali introiti;

b) uscite:

- organizzazione e gestione (suddiviso in: personale addetto all'impianto, spese generali);

- manutenzioni;
- spese per attrezzature sportive acquistate e/o sostituite;
- spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali;
- imposte e tasse (tassa rifiuti);
- altre eventuali spese;
- utenze (energia elettrica, gas )

Spese per pulizie

- altre spese ricorrenti

## **Art.22 – RESPONSABILE DEI SERVIZI**

L'Appaltatore dovrà individuare un Responsabile dei Servizi appaltati che sarà l'unico referente per l'Amministrazione e gli Uffici comunali in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti il servizio stesso. Tale Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità in ogni momento fornendo all'uopo un recapito telefonico, e di posta elettronica per eventuali comunicazioni relative al servizio in argomento.

Le comunicazioni operate dall'Amministrazione/Uffici comunali al Responsabile del Servizio, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse allo stesso presso il domicilio eletto.

Le suddette comunicazioni si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazioni a mezzo PEC o raccomandate A/R .

## **Art. 23 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, nell'esecuzione della prestazione, dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- a) assicurare il controllo periodico della conformità della qualità delle acque di balneazione alle specifiche normative sanitarie;
- b) effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione degli impianti con propri prodotti di consumo, proprie attrezzature e personale;
- c) istituire all'interno della struttura un servizio di primo soccorso con permanenti dotazioni di personale e materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso non scaduti e ben conservati;
- d) tenere esposto e ben visibile, per tutta la durata della gestione, un cartello con evidenziate tutte le tariffe relative ai servizi a pagamento;

- e) provvedere alle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessarie alla gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;
- f) sostenere le spese per le utenze necessarie al funzionamento dell'impianto (luce, acqua, gas, telefono), nonché a volturare a proprie spese i contratti in essere con l'obbligo di assumere direttamente l'intestazione dei contratti di fornitura e/o di utenza per tutta la durata della concessione;
- g) controllare i consumi di luce, acqua, gas e telefono con la diligenza del buon padre di famiglia;
- h) provvedere al pagamento di tutti i tributi con la sola esclusione di quelli afferenti la proprietà dell'immobile;
- i) provvedere interamente alla manutenzione ordinaria degli impianti, delle loro pertinenze e delle attrezzature;
- j) provvedere alla manutenzione delle aree verdi in modo da renderne apprezzabile il decoro e la praticabilità;
- k) utilizzare e far utilizzare da parte dell'utenza gli impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;
- l) provvedere alla conduzione della centrale termica dell'impianto assumendo al riguardo la qualifica di terzo responsabile ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.;
- m) effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza dell'impianto stesso;
- n) realizzare tutti gli interventi richiesti dall'Amministrazione Comunale finalizzati ad un miglior funzionamento dell'impianto nonché al perseguimento del pubblico interesse, purché rientranti nella manutenzione ordinaria di immobili ed impianti;
- o) stipulare idonee polizze assicurative come dettagliato al successivo Art. 25.

Tutte le attività richieste dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la gestione e conduzione degli impianti sportivi in oggetto, e nel rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 24 - RESPONSABILITÀ - COPERTURE ASSICURATIVE**

A partire dal momento in cui gli impianti saranno consegnati al Concessionario per la gestione del servizio, ogni responsabilità inerente e conseguente allo stesso graverà sul Concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni né riserve.

Il Concessionario si assume il rischio dei danni derivanti ai beni e/o per responsabilità civile terzi ed operai, compresi gli utenti. Il Concessionario dovrà quindi produrre idonee polizze assicurative, stipulate con Compagnie assicuratrici di primaria importanza, a copertura di tutti i rischi attinenti l'oggetto della concessione.

Tali polizze dovranno prevedere un massimale per sinistro non inferiore a Euro 3.000.000,00 (diconsi tre milioni) con un limite non inferiore a Euro 2.000.000,00 (diconsi due milioni) per ciascun danno a persone e/o cose.

La copertura assicurativa dovrà comunque tutelare la responsabilità civile derivante al Concessionario dall'esercizio delle attività oggetto dell'appalto, anche se per esso svolte da terzi, compreso:

- la proprietà e/o la conduzione a qualunque titolo dei beni inerenti l'attività, sia mobili che immobili e loro pertinenze, dell'Ente e/o di terzi ad esso collegati o riconducibili.
- la sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate e non, oggetto dell'Appalto.

La polizza assicurativa dovrà esplicitamente evidenziare con apposita clausola, che la copertura si deve estendere oltre che alle cose, anche a tutte le persone che utilizzano gli impianti, senza alcuna esclusione e compreso il pubblico che non svolge attività sportiva, e che l'Amministrazione Comunale e le terze persone sono comunque sgravate da ogni onere e qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero verificarsi alle suddette persone, anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti senza esclusione di sorta.

Il Concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.

Il Concessionario risponde, inoltre, nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose da parte del pubblico intervenuto alle manifestazioni, gare o esibizioni dallo stesso organizzata.

La mancata stipulazione della polizza assicurativa ovvero il mancato pagamento di rate scadenti in vigenza dell'appalto comporterà, per questo Ente, il diritto di considerare il Soggetto aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione stessa.

Il Concessionario dovrà altresì sottoscrivere polizza Incendio "Rischio Locativo" con massimale pari minimo ad € 3.000.000,00 (diconsi tremilioni).

Copia delle quietanze di pagamento relative alle polizze di cui ai punti precedenti dovranno essere tempestivamente trasmesse al Settore 1 del Comune – Servizi alla collettività.

Si precisa che con la stipulazione delle assicurazioni indicate il Concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente capitolato.

#### **Art. 25 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere in ogni momento, anche senza preavviso, ispezioni e controlli che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuni per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati e per l'accertamento del rispetto di quanto analiticamente definito nel presente capitolato.

Il Concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sul grado di soddisfazione degli utenti del servizio.

#### **Art. 26 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Fatto salvo quanto previsto dal punto seguente è vietato sub concedere a terzi le attività natatorie oggetto dell'affidamento e la palestra nonché di modificare la destinazione d'uso dell'impianto o di parte di esso, pena la revoca della concessione. Sono consentite variazioni di destinazione d'uso delle pertinenze a servizio dell'impianto natatorio, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di sub concedere, per un periodo pari alla durata della concessione, i seguenti servizi accessori:

- la gestione del bar;
- la gestione della pubblicità;
- la gestione del punto vendita.

Il Concessionario e l'affidatario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti esercizi.

Prima dell'attivazione della sub-concessione il Concessionario dovrà dimostrare il possesso, da parte del sub Concessionario, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'attivazione della sub-concessione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio anche previa verifica dell'insussistenza nei confronti del sub Concessionario dei divieti previsti dall'Art. 69 L. 159/2011 - "Codice antimafia" - e s.m.i.

#### **Art. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica la normativa di riferimento

#### **Art. 28 - DIVIETO DI MODIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Nessuna opera o modifica potrà essere apportata agli impianti o alle attrezzature senza il preventivo benestare scritto dell'Amministrazione.

#### **Art. 29 - DIVIETO DI MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI**

È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione degli impianti diversa da quella prevista nella presente Concessione, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 30- SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

Il Concessionario non può in alcun modo sospendere la gestione della piscina.

Al Concessionario potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti,
- per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.

#### **Art. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Comunale potrà disporre la risoluzione del contratto di affidamento a fronte di accertati inadempimenti da parte del Concessionario. L'Amministrazione potrà invocare la risoluzione con effetto immediato per:

- insolvenza o fallimento del Concessionario;
- cessione, anche parziale, del contratto o sub-concessione non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di gg. 15 dall'eventuale avvenuta escussione.
- effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune.
- contravvenzioni alla disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza dell'impianto;
- sospensione o interruzione del servizio di gestione senza giustificato motivo o senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- violazioni degli obblighi contrattuali;
- danni prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune;
- violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale, antinfortunistiche in materia di gestione del personale, qualora queste non siano di lieve entità oppure non siano giustificate con motivazioni che l'Amministrazione ritenga ragionevoli ed idonee a sostenere un giudizio di scusabilità della violazione.

Perché la risoluzione possa essere dichiarata, l'Amministrazione Comunale dovrà prima notificare una formale diffida che prescriva dettagliatamente, specificandone il relativo termine di adempimento, quanto debba fare il Concessionario per mettersi in regola con gli obblighi e gli impegni a suo tempo assunti.

Trascorso tale termine senza che il Concessionario abbia integralmente adempiuto a quanto prescritto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.

Inoltre il Comune potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453-1455 del Codice Civile, in caso di ripetute inadempienze di non scarsa importanza agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

Allo spirare di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

il Concessionario potrà recedere dalla concessione prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi per iscritto mediante lettera raccomandata indirizzata al Comune di Sulmona supportando tale richiesta con adeguate motivazioni.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

### **Art. 32 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà prestare una cauzione/fideiussione definitiva di € 52.760,00. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione resterà vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata ai sensi di legge. La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l'Amministrazione la incameri in tutto o in parte qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Aggiudicatario.

### **Art. 33 - ATTREZZATURE E ARREDI**

Il Concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori rispetto a quelli già installati e in dotazione, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione in più di quanto offerto in sede di gara. Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale, risultante da apposito verbale di consegna, potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta. Alla data di scadenza della concessione il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto.

### **Art. 34 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

Il concedente avendo rilevato l'assenza di rischi interferenziali non ha provveduto a redigere il DUVRI, pertanto i corrispondenti oneri risultano pari a 0.

In caso di sub concessione di alcuni servizi presenti nel capitolato spetterà al concessionario la redazione del predetto documento.

### **Art. 35 - CLAUSOLA SOCIALE**

La presente concessione è sottoposta all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di concessione previste dalla contrattazione collettiva vigente nel settore relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera.

Con riferimento alle mansioni e attività richieste dal Capitolato speciale, è operante la clausola sociale di cui agli artt. 3, lettera qq), 50 e 177, D.Lgs 50/2016 in base alla quale, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente al fine di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dei relativi contratti integrativi del settore di riferimento per tutti i lavoratori, rispettando tutti gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali nei loro confronti.

A tal fine l'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva di settore in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante. A tal proposito il partecipante alla procedura dovrà presentare anche il progetto di assorbimento da allegarsi all'offerta tecnica, in coerenza con quanto stabilito dalle Linee Guida 13 dell'ANAC pubblicate in G.U. 50 del 28.02.2019, in vigore dal 15 marzo 2019.

Per le finalità connesse alla clausola sociale, per quanto compatibile con il proprio modello organizzativo, si rende disponibile l'organigramma del personale impiegato attualmente dal Concessionario uscente ( vedi All. A)

### **Art.36 – PERSONALE**

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni.

Si impegna inoltre all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e degli eventuali contratti integrativi in vigore ed a corrispondere, entro la scadenza, la regolare retribuzione.

L'Amministrazione comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, così come non si potrà porre a carico del Comune, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione del servizio.

Il personale impiegato dovrà essere specializzato in relazione alle mansioni da svolgere; il numero delle unità lavorative utilizzate dovrà essere almeno nel numero minimo prescritto dalla normativa vigente in materia e comunque tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la conservazione del patrimonio comunale. Il personale adibito all'assistenza bagnanti dovrà essere in possesso del relativo brevetto di abilitazione al salvataggio come prescritto dalla vigente normativa. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera del personale sia assunto che a prestazione professionale e del personale volontario ed assume l'obbligo di fornire ai propri collaboratori abbigliamento uniforme che li renda immediatamente riconoscibili a bordo vasca.

Al Concessionario sono assegnati con oneri a suo carico tutti i compiti nessuno escluso, previsti dall'Art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e sue modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'ente concedente l'elenco nominativo dei propri dipendenti e dei collaboratori contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione e le eventuali abilitazioni, nonché ogni variazione nei medesimi.

In particolare prima dell'inizio dell'attività, dovrà comunicare al Responsabile del Servizio i nominativi dei "Titolari degli impianti" che sono responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti stessi. Il Concessionario si impegna inoltre a predisporre il piano di sicurezza e ad attuarne i contenuti come la posa di planimetrie di orientamento, le istruzioni di sicurezza ecc.; dovrà altresì tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici. Sempre a carico del Gestore è assegnato l'onere di attuare l'Art. 6 del D.M. 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. PREVENZIONE INCENDI - Norme generali - Prevenzione e Protezione" sue modifiche ed integrazioni, mediante la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'Art. 3 Legge 609/96 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico

dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto"

### **Art. 37 - OBBLIGHI DI CONDOTTA**

È fatto obbligo al Concessionario di osservare gli obblighi di condotta derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente, che riceverà in copia, e di impegnarsi, per sé ed i suoi collaboratori, a rispettarli per quanto compatibili con la natura della concessione e con il ruolo e l'attività svolti. Tale impegno costituisce adempimento contrattuale a pena di risoluzione ex art. 1453 c.c., previa contestazione dell'addebito, formalizzato dal Dirigente comunale competente, mediante lettera raccomandata a/r e/o PEC con invito al Concessionario a contro dedurre entro 10 giorni dal ricevimento. Sulle controdeduzioni si pronuncia l'Amministrazione entro i successivi 10 giorni.

### **Art. 38 – CONTROLLI, PENALITÀ, SANZIONI**

Il Comune, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei competenti servizi dell'ASL ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare e di far effettuare, in qualsiasi momento accessi, ispezioni e verifiche presso la piscina.

Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte del Concessionario, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Servizio Comunale competente procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il Concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni ed in casi d'urgenza entro 48 ore.

Qualora il Concessionario non contro deduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da € 150,00 a € 1.500,00 per ciascun inadempimento a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

L'inadempienza contestata successiva alla terza, e comunque non ritenuta compiutamente giustificata, o gravi inadempienze, comportano la risoluzione del contratto.

Le penali saranno rimosse dal Comune mediante versamento da parte del Concessionario alla tesoreria comunale entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il ritardato pagamento da parte del Concessionario entro i termini prescritti implica una mora del 5% per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo. Oltre le quattro settimane di ritardo di Comune

provvederà al recupero delle suddette somme dalla cauzione di cui all'Art.21 che segue. Il provvedimento con cui viene disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al Concessionario mediante lettera raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa. Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

#### **Art. 39 - STIPULA CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI - EVENTUALE REVOCA**

Il contratto viene stipulato secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 14, D.Lgs n. 50/2016 e dalla normativa comunale vigente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, nessuna esclusa, che dovranno essere dallo stesso versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate. In caso di ritardo o mancata ottemperanza agli oneri relativi alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione provvederà a revocare l'affidamento, incamerare la cauzione provvisoria prevista nel bando e procedere ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria.

#### **Art. 40 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE**

Il Foro di Sulmona sarà competente a dirimere le controversie connesse e conseguenti alla stipula del contratto non definite in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il Gestore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio.

#### **Art. 41 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Il Comune di Sulmona dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente procedura, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Sulmona.

#### **Art. 42 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

I pagamenti saranno effettuati dal Comune mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso dal Concessionario presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, a seguito di mandato emesso sul Tesoriere del Comune. Il Concessionario ha, altresì, l'obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al precedente capoverso entro il termine previsto dall'art. 3 co. 7 della L. 136/2010 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Questi ultimi provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. E' fatto obbligo al Concessionario di osservare, in tutte le operazioni riferite alla presente commessa, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136. Allo scopo si ribadisce che il CIG relativo alla presente concessione è il seguente : \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Al fine di consentire al Comune di assolvere all'obbligo di verifica di cui all'art. 3 co. 9 della L. 136/2010, il Concessionario, tramite il legale rappresentante o il soggetto munito di apposita procura, è tenuto ad inviare al Comune copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti relativi al servizio di cui al presente capitolato. Il Concessionario o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell'Aquila

#### **Art. 43 - RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si fa rinvio alla normativa comunitaria e nazionale in vigore nonché al vigente Regolamento Comunale e dalla Legge regionale 27/2012 negli articoli ancora coerenti con le disposizioni di legge comunitaria e nazionale in materia.